



AUDIZIONE CNCE PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
23 Marzo 2021

DDL N. 1033/C:

"Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini"

Mi presento sono Carlo Trestini Presidente della CNCE, la Commissione Nazionale per le Casse Edili che svolge il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili/Edilcasse dislocate su tutto il territorio nazionale. Quali enti paritetici dell'edilizia rappresentiamo tutto il mondo delle costruzioni, essendo espressione della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei ***rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative al livello nazionale.***

Tali Casse come noto svolgono un ruolo fondamentale, assieme agli altri enti bilaterali di settore, grazie anche alla loro ***capillarità sul territorio. Contiamo oggi, infatti, 114 Casse Edili/Edilcasse dislocate su tutto il territorio nazionale, al livello provinciale e regionale.***

Oltre ad essere deputate, per legge, al rilascio del Durc per le imprese che applicano il contratto edile e svolgono attività edili, le Casse Edili/Edilcasse, a mero titolo esemplificativo, provvedono al pagamento di parte della retribuzione agli operai del settore (ferie e gratifica natalizia) accantonata presso di loro, riconoscono agli stessi una prestazione legata all'anzianità professionale (APE) e svolgono un importante ruolo nell'erogare prestazioni a lavoratori e imprese, determinate dalla contrattazione collettiva di settore.

Quale ente bilaterale del settore edile ci sentiamo, pertanto, particolarmente coinvolti nei temi espressi nella proposta di legge rispetto alla quale le nostre parti costituenti sono già state audite e hanno potuto esprimere la loro massima condivisione nello spirito e nell'analisi che anima la proposta stessa, fermo restando alcune proposte di modifica.

Ricomprendere, infatti, le lavorazioni edili nell'ambito delle lavorazioni usuranti e quindi favorire l'uscita dal mondo del lavoro degli addetti alle lavorazioni edili in maniera anticipata rispetto ai requisiti previsti dalla normativa previdenziale in vigore è necessario in quanto, come espresso

nell'introduzione esplicativa al provvedimento, "il settore edile rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori usuranti" (...) in quanto "i lavoratori del settore edilizio sono sottoposti a continui sforzi che rendono l'attività da essi svolta una delle più usuranti dal punto di vista fisico".

Il settore delle costruzioni si contraddistingue, infatti, ai fini di una valutazione in merito alle attività usuranti, per essere complessivamente caratterizzato da lavorazioni particolarmente faticose e che, quindi, accompagnano tutto l'arco di vita lavorativa dell'operaio e non solo una parte di esso, come previsto dalle normative vigenti.

Il grafico riporta i dati sull'invecchiamento dei lavoratori dell'edilizia sulla base dei dati in possesso dell'Osservatorio CNCE.



Con la stesura degli ultimi contratti collettivi del settore edile (2018/2020) le parti sociali dell'edilizia, proprio perché molto sensibili a questo tema, e in attesa dell'introduzione di una normativa adeguata, hanno previsto un sistema di supporto ai lavoratori in prossimità della pensione, con delle prestazioni economiche minime a carico di un Fondo costituito *ad hoc* (Fondo "prepensionamenti" - "Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento" del quale vi lascio una nota tecnica allegata alla memoria e come CNCE rimaniamo a disposizione per tutti i chiarimenti). Tale Fondo è finanziato da una contribuzione mutualistica a carico delle imprese e consente, nel limite delle risorse disponibili, all'operaio che abbia cessato il rapporto di lavoro e che maturi i requisiti pensionistici in un certo arco temporale, di ottenere un sostegno al reddito e/o il rimborso della contribuzione volontaria. Le prestazioni del Fondo saranno erogate al lavoratore attraverso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse.

Vista l'entità e la capienza del Fondo potranno certamente accedere alle prestazioni un numero limitato di lavoratori. La creazione del Fondo rappresenta comunque uno sforzo importante delle parti sociali per supportare i lavoratori del settore.

Alla luce di tutto quanto esposto, le richieste che esprimo oggi, come CNCE, ***sono sia nel senso di riconoscere un ruolo attivo nel percorso individuato nella proposta di legge alle Casse Edili/Edilcasse, che potrebbe semplificare il processo di anticipo pensionistico degli operai, sia di inserire nella proposta di legge delle previsioni che riconoscano alle Casse la legittimazione all'interlocuzione con gli Istituti deputati anche per le iniziative di supporto previste dal CCNL dell'edilizia e pertanto come CNCE chiedo:***

Proposte

- 1) *che le Casse Edili/Edilcasse nell'ambito dell'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori edili possano svolgere un ruolo incisivo nel fornire la documentazione attestante l'anzianità lavorativa dei lavoratori edili*** che troppo spesso non può essere a disposizione delle imprese, data la frammentarietà delle lavorazioni afferenti i singoli lavoratori.
Peraltro già oggi le Casse sono chiamate in tal senso per la certificazione richiesta dall'Ape sociale per la casistica riguardante il lavoro gravoso.
(Le Casse, infatti, sono gli unici Enti in grado di ricostruire la vita lavorativa (estremamente frammentata) dell'operaio edile attraverso le banche dati a loro disposizione e possono certificare non solo la specifica anzianità di settore del singolo operaio, ma anche il suo specifico livello di inquadramento);
- 2) *che, alla luce della costituzione del Fondo Prepensionamenti del settore edile, al fine di agevolare l'ottenimento delle giuste spettanze ai lavoratori sia introdotta una norma che legittimi le singole Casse Edili/Edilcasse al versamento, per nome e per conto dei lavoratori interessati, della contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, previo rilascio di specifica delega scritta da parte dei lavoratori stessi.***
- 3) *che al fine, inoltre, di poter garantire tempo certi ed omogenei su tutto il territorio nazionale per il riconoscimento delle prestazioni suddette, sia introdotta una disposizione che consenta alle medesime Casse Edili/Edilcasse la raccolta delle richieste di Ecocert e il loro inoltro alle sedi Inps competenti, che dovrebbero rilasciare detti documenti entro un termine massimo di 15 giorni.***

Roma, 23 Marzo 2021

REGOLAMENTO FONDO PREPENSIONAMENTI - PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO.

Le Parti Sociali Nazionali, hanno sottoscritto il 10 settembre 2020, la regolamentazione per l'operatività del "Fondo Prepensionamenti", istituito dall'accordo nazionale del 18 luglio 2018 di rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Industria.

Il Fondo è istituito presso la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) e alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciata, che abroga e assorbe quello per i lavori usuranti. La prestazione riconosciuta dal Fondo è di carattere sperimentale ed ha validità fino al 30 giugno 2022.

Le risorse economiche del Fondo sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare quei lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, che abbiano una determinata anzianità professionale (2100 ore di montante contributivo APE) negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, al netto dei periodi di cassa integrazione e che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato (nelle forme di pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione anticipata precoci, pensione di anzianità per lavori usuranti, quota 100, se prorogata, Ape sociale, se prorogata), al netto della Naspi spettante.

Per accedere alla prestazione gli lavoratori operai si dovranno trovare nelle seguenti condizioni: **a)** fine del contratto a tempo determinato; **b)** stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n.223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento; **c)** stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per GMO con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento; **d)** risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. n.92/2012.

Nel caso sussistano i suindicati requisiti si potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico.

La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'INPS.

La domanda del lavoratore, presentata alla singola Cassa, dovrà essere corredata dai documenti richiesti:

- 1) Estratto conto contributivo (ECOCERT) o specifica certificazione al diritto di pensione INPS;
- 2) Stima ipotetica della Naspi spettante;
- 3) Ipotesi presunta di pensionamento.

La Cassa Edile/Edilcassa ricevuta la domanda di prestazione verificherà la regolarità dei requisiti di accesso alla pensione e controllerà la sussistenza dei requisiti del lavoratore.

Dopo un periodo di avvio al livello territoriale il Fondo sarà gestito dalla CNCE al livello nazionale con le risorse che perverranno dalle singole Casse e che saranno ridistribuite sulla base delle domande pervenute (girate dalle Casse alla CNCE).

Sarà compito della CNCE stilare trimestralmente le graduatorie nazionale, in base alle schede delle domande pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa ed accantonare le somme dovute ai lavoratori beneficiari.

Le graduatorie terranno conto anche di requisiti legati all'età del lavoratore, all'eventuale invalidità INAIL e alla data di presentazione della domanda.

Le prestazioni, poi, saranno erogate dal Fondo alle singole Casse che procederanno con il riconoscimento ai lavoratori mensilmente o trimestralmente.